

**COMUNE DI BARANO D'ISCHIA**  
PROVINCIA DI NAPOLI**Data Delibera: 6/09/2022****N° Delibera: 150****VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA PER PERDITE PATRIMONIALI IMPUTABILI AD ATTI OD OMISSIONI DEI PROPRI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMMESSI PER "COLPA LIEVE" E POLIZZA TUTELA LEGALE - ATTO DI INDIRIZZO.**

L'anno duemilaventidue addi sei del mese di Settembre alle ore 13:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

---

<b>N°</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>P/A</b>
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO SERGIO	ASSESSORE	Assente
3	DI COSTANZO DANIELA	ASSESSORE	Presente
4	DI MEGLIO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
5	MANGIONE EMANUELA	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO.

Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Richiamati:**

- l'art. 28 della Costituzione, a mente del quale *"i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici"*;
- l'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato;

**Verificato** che dipendenti ed amministratori, nello svolgimento delle loro funzioni, possono incorrere in varie forme di responsabilità, tra cui la responsabilità civile, la quale impone l'obbligo di risarcire i danni da loro stessi cagionati ai terzi;

### **Preso atto che:**

- dal combinato disposto degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 3/1957 si evidenzia che il dipendente pubblico che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, con un comportamento attivo od omissivo, cagioni a terzi un danno ingiusto – ossia derivante da violazioni di diritti di terzi commesse con dolo o colpa grave - è obbligato a risarcirlo;
- del danno cagionato risponde anche la P.A. di appartenenza, configurandosi un regime di solidarietà passiva, purché il danno sia arrecato nell'esercizio di compiti istituzionali o di compiti legati da "occasionalità necessaria" con compiti di istituto;
- in caso di danni scaturiti da "colpa lieve", ne risponde unicamente la P.A. di appartenenza;

**Constatato**, dunque, che dal quadro normativo testé descritto si rileva che l'elemento psicologico della colpa viene distinto in "grave" e "lieve" e, solo nell'ipotesi di "colpa lieve", il dipendente è esente da responsabilità civile e/o ~~amministrativo-contabile~~ ed il rischio dell'eventuale danno ricade interamente sulla P.A.;

**Preso atto** che, in caso di responsabilità per "colpa lieve" dei titolari di posizione organizzativa e degli Amministratori nell'esercizio della loro attività istituzionale, il

Comune sarebbe chiamato a rispondere direttamente ricadendo su di esso il rischio dell' eventuale danno;

**Visto** l'art. 43, comma 1, del CCNL Funzioni Locali del 14/09/2000, il quale stabilisce che *“Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave”*;

**Visti:**

- l'art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali possano assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato;
- l'art. 49, comma 1, del CCNL Segretari comunali e provinciali 1998-2001, ove si prevede che gli enti, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto della effettiva capacità di spesa;
- l'art. 28 del CCNL Funzioni Locali del 14.09.2000, il quale stabilisce che l'ente, in caso di procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;
- l'art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, nella parte in cui prevede, alle condizioni di cui alla citata norma, la rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori nell'ambito di procedimenti penali;

**Preso atto** che la giurisprudenza contabile è orientata nel senso di riconoscere all'ente pubblico la possibilità di assicurare esclusivamente i rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale come le conseguenze di fatti causativi di danno posti

in essere da amministratori e dipendenti pubblici titolari di Posizione Organizzativa senza "dolo" o "colpa grave";

**Preso atto**, altresì, che il Comune, assicurandosi per fatti dannosi commessi da amministratori e dipendenti titolari di P.O. con "colpa lieve", si tutela da danni che, altrimenti, rimarrebbero a suo totale carico non essendo possibile, in assenza di elementi soggettivi connotati da "dolo" o "colpa grave", alcuna azione di rivalsa;

**Tenuto conto** che, in ragione della particolare complessità della vita amministrativa dell'Ente e della legislazione vigente, gli amministratori e i dipendenti sono costantemente esposti nel loro operato, ancorché senza colpa, ad azioni pregiudizievoli nei confronti dei terzi, con possibili danni dell'Ente che potrebbero derivare da istanze di risarcimento danni;

**Ritenuto**, al fine di tutelare il Comune da tale evenienza, di dovere provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa che preservi l'Ente da eventuali responsabilità patrimoniali al quale potrebbe andare incontro per "colpa lieve" commessa dai propri Amministratori e dai dipendenti titolari di posizione organizzativa, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;

**Ritenuto**, altresì, di stipulare polizza per "tutela legale", per tenere l'Ente indenne nell'eventualità in cui questo, ricorrendone le condizioni, sia chiamato a rimborsare le spese legali sostenute da propri amministratori nell'ambito di procedimenti penali ai sensi dell'art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Considerato**, per quanto sopra, di dovere dare adattare atto di indirizzo per dotare l'Ente di polizza per la copertura assicurativa per le perdite patrimoniali imputabili ad atti od omissioni dei propri Amministratori e dei propri dipendenti incaricati di posizione organizzativa, commessi con "colpa lieve" nell'esercizio dell'attività istituzionale, nonché per la "tutela legale", come sopra descritta;

**Dato atto** che questo Ente, in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 101 del 08.10.2020, già si è dotato, per l'anno corrente, di polizza per "colpa lieve", restando tuttavia esclusa la "tutela legale", della quale parimenti si ritiene utile dotarsi;

**Vista** la normativa vigente in materia;

**Visto** lo Statuto comunale;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime favorevole;

### **DELIBERA**

per le suesposte motivazioni, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate:

- di confermare l'intenzione dell'Ente, già espressa giusta Delibera di Giunta comunale n. 101 del 08.10.2020, di dotarsi di polizza assicurativa per la copertura delle perdite patrimoniali imputabili ad atti od omissioni dei propri dipendenti incaricati di posizione organizzativa, segretario comunale ed amministratori, commessi con "colpa lieve" nell'esercizio dell'attività istituzionale;
- di manifestare, altresì, l'intenzione di dotarsi di polizza "tutela legale" per tenere l'Ente indenne nell'eventualità in cui questo, ricorrendone le condizioni, sia chiamato a rimborsare le spese legali sostenute da propri amministratori nell'ambito di procedimenti penali;
- di esprimere, per l'effetto, indirizzo al Responsabile del Settore II ed all'Ufficio personale affinché espletino le procedure necessarie per dotare l'Ente delle polizze come sopra descritte (tenendo conto di quelle eventualmente già in corso di validità), dando atto che il presente atto di indirizzo, non intervenendo variazione alcuna alle valutazioni riportate in premessa, si intenderà esteso agli anni successivi al presente;
- di dare atto che il costo della polizza trova copertura nel bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 esercizio 2022;
- di trasmettere la presente al Responsabile del Settore II ed all'Ufficio personale, onerandoli degli adempimenti consequenziali, necessari per dare attuazione al deliberato;

- data l'urgenza, di dichiarare il presente atto, con separata votazione ad esito unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**  
**IL PRESIDENTE**                      **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. DIONIGI GAUDIOSO**        **Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.  
dal 14/10/2022 al 29/10/2022

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

---

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nelle forme all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 alla data della sua adozione

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

---

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 8933 del 14/10/2022 ai signori capigruppo consiliari;

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**